

246.

Allegato B

## ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<i>ATTI DI CONTROLLO:</i>		Del Barba .....	5-02013 7068
<b>Affari esteri e cooperazione internazionale.</b>		<b>Interno.</b>	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Foti .....	4-02345 7065	Iezzi .....	4-02344 7069
<b>Ambiente e sicurezza energetica.</b>		<b>Pubblica amministrazione.</b>	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Zaratti .....	4-02348 7066	Bonelli .....	4-02346 7070
<b>Cultura.</b>		<b>Salute.</b>	
<i>Interrogazione a risposta orale:</i>		<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>	
Zanella .....	3-01000 7067	Vietri .....	5-02011 7071
<b>Economia e finanze.</b>		<b>Università e ricerca.</b>	
<i>Interrogazioni a risposta in Commissione:</i>		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Fossi .....	5-02012 7067	Piccolotti .....	4-02347 7073

**N.B.** Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PAGINA BIANCA

**ATTI DI CONTROLLO****AFFARI ESTERI  
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

*Interrogazione a risposta scritta:*

FOTI. — *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

nel marzo del 2020, nel pieno dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la società Brandazza S.N.C. contattava la società Tesia S.R.L.S. per l'acquisto di 445.254 mila mascherine Ffp2, la quale a sua volta, per reperire sul mercato i dispositivi di protezione individuale, veniva messa in contatto con il signor C.F., il quale, unitamente al signor M.S., faceva da garante alla Skatoni Trading (Chongqing) Co. Ltd, una società cinese che si sarebbe occupata dell'ordine;

nel corso dell'intera trattativa, alle continue richieste di rassicurazione da parte dell'amministratore unico della Tesia, il quale sottolineava la necessità che le mascherine fossero conformi alla normativa europea, munite della documentazione tecnica ed informativa necessaria per consentirne l'importazione in Italia, nonché regolarmente marchiate CE, il signor C.F. assicurava con convinzione la conformità delle stesse;

in data 27 marzo 2020 la Tesia, pertanto, effettuava, in favore della società Skatoni Trading, il pagamento della somma di 1.425.438,60 euro e di 2.150,16 euro di costi bancari e, a seguito del disinteresse mostrato dal C.F. e M.S. nell'organizzazione del trasporto della merce dalla Cina all'Italia, organizzava in autonomia il trasporto, previsto per il 30 aprile 2020, di 300.000 delle 500.000 ordinate e già interamente pagate;

in data 29 aprile 2020, alla vigilia della consegna della merce agli spedizionieri in Cina, il signor C.F. subordinava la consegna delle mascherine alla sottoscrizione, da parte dell'amministratore della

Tesia, di un documento intitolato «*joint declaration of the export and the import*», con il quale il sottoscrittore attestava, pur senza poter verificare prima la merce acquistata pena la perdita del trasporto aereo, che la merce ricevuta fosse conforme alla legge cinese. Tale circostanza, priva di rilievo nel contesto legislativo italiano, è, viceversa, di grande rilevanza in quello cinese, ove fattispecie di questo tipo sono altrimenti severamente sanzionate e punite. Con la suddetta sottoscrizione il C.F. otteneva, infatti, la sostanziale impunità per la legge cinese della società Skatoni Trading (Chongqing) Co. Ltd;

all'arrivo della merce in Italia, presso l'aeroporto di Malpensa, le mascherine risultavano altre e diverse rispetto a quelle oggetto del contratto posto in essere con l'intermediario italiano, il signor C.F.: nello specifico, sulle mascherine risultava apposta una marchiatura CE contraffatta, seguita da un codice che non corrispondeva a quelli di certificazione europea, al pari di altre sigle apposte sul dispositivo, e, inoltre, mancavano i documenti con le certificazioni necessarie per ottenere il nulla osta all'importazione da parte dell'Inail a norma del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

per tali ragioni, dunque, la Tesia S.R.L.S. decideva da un lato di non sdoganare le mascherine, le quali sarebbero state sequestrate dalle autorità doganali se immesse in commercio, dall'altro di predisporre una perizia tecnica per dimostrare la non regolarità e non commerciabilità delle stesse, al fine di comprovare che la ditta cinese fosse ben consapevole di aver venduto dei dispositivi non in regola;

al di là della responsabilità penale delle persone fisiche interessate dalla vicenda, i signori C.F. e M.S., relativamente alle quali pende procedimento dinnanzi al di Trento, e del danno economico subito dalle società italiane, quali la Tesia S.R.L.S. e la società committente Brandazza S.N.C., ciò che rileva è la gravità e la scorrettezza delle pratiche di importazione ed esporta-

zione messe a punto dalle società cinesi nei confronti di quelle nazionali —:

di quali elementi disponga il Governo, per quanto di competenza, circa la vicenda in questione, e se intenda adottare iniziative finalizzate alla tutela degli interessi delle società italiane truffate da società straniere operanti nel settore delle importazioni ed esportazioni. (4-02345)

\* \* \*

### AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

ZARATTI e BONELLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale n. 48 del 2024 è stato revocato dall'incarico il presidente dell'Ente Parco nazionale del Circeo e sciolto il Consiglio direttivo, nominando commissario straordinario dell'ente la dottoressa Zappone;

tale decisione sarebbe conseguenza del « permanere di numerose e gravi criticità e inadempienze da parte dell'Ente Parco », oltre all'inerzia del consiglio direttivo dell'ente che avrebbe determinato la mancata nomina del direttore, ruolo vacante da almeno un triennio;

il decreto si sofferma lungamente proprio su tale aspetto, le procedure di nomina del direttore, tanto da far ritenere che proprio in queste procedure e nel loro esito risieda la motivazione principale della revoca dell'organo di governo dell'ente parco;

rispetto alla rilevata incapacità dell'organo di governo dell'ente di « riportare a conformità le irregolarità evidenziate dai Servizi Ispettivi » non si vede come avrebbe potuto l'ente operare efficacemente in tal senso essendo privo del direttore generale, unico organo responsabile della gestione. Si aggiunga a ciò la cronica carenza di personale dell'ente: 9 dipendenti, un solo funzionario tecnico e quattro dipendenti di

categoria « B ». Tale situazione è alla radice del problema;

il Ministero, al contrario di quanto affermato nel citato decreto, risulta aver avuto un ruolo determinante nella « mancanza del direttore », sicuramente di maggior peso rispetto all'organo amministrativo revocato;

le procedure per la selezione della terna di nominativi da inviare al Ministro per la nomina del direttore dell'ente sono state quattro e non tre come affermato nel decreto, le prime due, avviate dall'organo amministrativo precedente a quello « cacciato », sono state revocate dal Ministero per evidenti vizi di legittimità; la terza, avviata nel mese di aprile del 2021 e definita con l'approvazione della deliberazione n. 12 del 2023, quindi anch'essa riconducibile al precedente consiglio direttivo dell'ente, è stata revocata in autotutela dal consiglio sciolto, con l'avallo del Ministero nel momento in cui è venuto a conoscenza dei vizi evidentissimi dell'atto, che ne avrebbero con certezza provocato l'annullamento, a fronte di ben quattro ricorsi presentati dai candidati esclusi (l'atto era totalmente privo di motivazione non riportando alcun cenno sulla valutazione dei candidati, non essendo del resto stato effettuato alcun colloquio valutativo, e la commissione vedeva la presenza di membri decaduti dalla carica di consigliere del parco), tutto ciò nel mentre la procura della Repubblica di Latina ordinava l'arresto del direttore dell'ente e di esponenti della politica locale e di fornitori del parco;

la quarta procedura di selezione, l'unica ascrivibile alla responsabilità dell'ultimo organo amministrativo, avviata con molta cautela, come si può comprendere, e conclusasi con la deliberazione n. 37 del 2022, inviata nel marzo del 2023 al Ministro dopo aver adempiuto alle lunghe pratiche relative alla conferibilità dell'incarico per i tre componenti della terna di nomi, priva di impugnazioni da parte dei candidati esclusi e di ogni rilievo da parte del Ministero, quindi da considerarsi anche attualmente e per il futuro pienamente valida, giace da quasi un anno sulla scrivania del Ministro;

il 15 febbraio 2024 il Ministro, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata in VIII Commissione della Camera rispetto alla nomina del Commissario del parco del Circeo e alla relativa *governance*, ha del tutto soprasseduto sulle motivazioni della mancata nomina del direttore a far data dal dicembre 2020 —:

per quale ragione il Ministro interrogato non abbia provveduto alla nomina del direttore dell'ente parco, rimasta in sospeso fin dal 20 dicembre 2020;

se ritenga che la selezione per la nomina del nuovo direttore debba essere ancora una volta di nuovo espletata.

(4-02348)

\* \* \*

#### CULTURA

*Interrogazione a risposta orale:*

ZANELLA. — *Al Ministro della cultura.*  
— Per sapere — premesso che:

con deliberazione di consiglio comunale n. 100 del 21 dicembre 2023 il comune di Urbino ha approvato una variante parziale al piano regolatore generale (Prg) che trasforma un'area attualmente a destinazione agricola in località Santo Stefano di Gaifa, in prossimità della frazione di Canavaccio, in un'area a destinazione artigianale industriale, con una superficie di nuova edificazione ammessa di 15.500 metri quadri e altezza massima fino a 15 metri;

il 24 febbraio 2023 la società Tecne S.r.l. ha trasmesso al comune di Urbino, su richiesta dello stesso, una relazione sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico (Viarch) ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 riguardo alla pratica di variante parziale al Prg per la definizione di una nuova area di espansione a destinazione produttiva artigianale-industriale nella frazione Canavaccio in località Santo Stefano di Gaifa;

le conclusioni della citata verifica preventiva hanno evidenziato un grado di potenziale archeologico alto dell'area, in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote indiziate della presenza stratigrafica archeologica;

le risultanze di detta verifica preventiva non verrebbero citate né nella relazione illustrativa della proposta di variante, né tantomeno nella delibera di approvazione della stessa;

la tutela del paesaggio che sostiene l'immagine del centro storico di Urbino, iscritto nella lista del patrimonio mondiale Unesco, avviene attraverso vincoli di tutela integrale imposti dal piano regolatore generale vigente della città sull'intero scenario di colli visibili dal circuito delle mura, che coincide con la zona tampone —:

se il Ministro interrogato risulti a conoscenza dei fatti esposti in premessa, quali iniziative di competenza intenda assumere perché vengano salvaguardate le presenze archeologiche nell'area oggetto della variante e quali siano le valutazioni della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche, rese nell'ambito della consultazione preliminare di assoggettabilità a Vas della Variante stessa.

(3-01000)

\* \* \*

#### ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

FOSSI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei ministri il 25 gennaio 2024 ha approvato in esame preliminare un provvedimento che regola l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane, tale da mantenere una par-

tecipazione dello Stato, anche indiretta, che assicuri il controllo pubblico;

il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, in relazione alla possibile ulteriore cessione di quote di Poste Italiane da parte dello Stato, in data 26 gennaio 2024, ha affermato che l'Italia deve « mantenere il controllo, non possiamo scendere sotto il 35 per cento », lasciando quindi intendere la possibilità di una vendita di quote fino al 30 per cento. Lo stesso Ministro, intervenendo al Senato nel corso dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata l'8 febbraio 2024, ha di fatto ribadito questa decisione;

la scelta di procedere alla privatizzazione ha generato grande preoccupazione tra le lavoratrici ed i lavoratori, mentre i sindacati hanno chiesto un incontro urgente al Governo e annunciato una fase di mobilitazione, lamentando la totale mancanza di ascolto e coinvolgimento rispetto alle decisioni assunte;

in particolare le associazioni sindacali della Toscana hanno rimarcato come « ad oggi, abbiamo visto depotenziare la rete postale con la perdita di 300 uffici e oltre 2000 posti di lavoro, mettendo operatrici ed operatori di fronte a sovraccarichi di lavoro che compromettono quotidianamente la conformità del loro operato (analogie in ogni territorio della Nazione). Le rassicurazioni narrate dal Ministro Giorgetti e di tutti gli esponenti ministeriali relativamente alla qualità e quantità dell'occupazione non trovano alcun riscontro nella realtà, essendo questo settore di *business* oggetto costante di differenti condizioni di vita lavorative tra contratti di lavoro diretti ed appaltati, e non essendosi la politica mai interessata a costruire un perimetro normativo in cui si potessero regolare i rapporti tra le imprese con un'unica contrattazione di settore, in uno dei pochi mercati espansivi quali *l'e-commerce* e la consegna dell'ultimo miglio »;

le associazioni sindacali hanno inoltre rimarcato come la dismissione rappresenti una scelta sbagliata anche dal punto di vista economico: con la vendita della quota

del 29,3 per cento viene stimato un introito di 3,9 miliardi di euro da destinare alla riduzione del debito, ossia ai tassi d'interesse attuale 180 milioni l'anno, contro i 250 milioni che il Governo incassa oggi dai dividendi azionari;

Matteo Del Fante, l'amministratore delegato di Poste Italiane ha escluso in passato chiusure e rimodulazioni orarie degli uffici postali nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e preso un impegno di portare ai cittadini attraverso il progetto Polis di Poste, i servizi della pubblica amministrazione negli uffici postali dei comuni con meno di 15.000 abitanti;

i piccoli comuni sono però già stati fortemente penalizzati e bisogna invertire questa tendenza per evitare che vengano svantaggiati gli altri centri abitati e che si verifichi un progressivo abbandono del servizio pubblico universale —:

se il Governo sia in grado di escludere che l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane possa causare un'ulteriore riduzione degli uffici postali, del numero e della qualità di vita dei lavoratori e dei servizi alla persona sul territorio nazionale.

(5-02012)

DEL BARBA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con la definitiva approvazione della legge n. 83 del 2023, sono entrati in vigore il nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e il protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

l'articolo 2, lettera *b*) dell'accordo oggetto della ratifica legislativa sopra richiamata definisce quale lavoratore frontaliere colui il quale:

1) sia fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trovi, totalmente

o parzialmente, nella zona di 20 chilometri dal confine dell'altro Stato contraente;

2) svolga un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, con stabile organizzazione o base fissa di detto altro Stato;

3) ritorni, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;

il successivo articolo 3 definisce come verranno tassati i redditi di quei frontalieri che rispondono alla definizione data all'articolo 2 e che hanno iniziato a lavorare nell'area di frontiera svizzera dopo l'entrata in vigore dell'accordo (quindi dal 18 luglio 2023 in avanti);

come noto, l'articolo 9 del richiamato l'accordo del 2020 disciplina un regime transitorio in favore dei cosiddetti « vecchi frontalieri »; in particolare viene specificato al paragrafo 1 che: « Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera »;

il citato articolo 9 non fornisce una specifica o differente definizione di frontaliere, motivo per cui risulta pienamente applicabile anche per questo articolo la definizione data all'articolo 2, nel quale, infatti, si specifica che « ai fini del presente Accordo » con lavoratore frontaliere si intende proprio un soggetto attivo per lavoro nell'area di frontiera svizzera, residente in qualsiasi comune di confine contenuto negli elenchi sanciti dall'accordo amichevole del 23 dicembre 2023, con rientro giornaliero in linea di principio;

in base dunque alle disposizioni fin qui richiamate, con « vecchi frontalieri » dovremmo intendere tutti quei lavoratori

che erano già attivi per lavoro in Ticino/Grigioni/Vallese, in un arco temporale o, compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, con residenza fiscale in qualsiasi comune di confine, esattamente in linea con quella che è sempre stata la visione italiana del tema;

tale pregressa interpretazione, anche a seguito di atti di indirizzo di natura parlamentare, fu allora ribadita con risoluzione Ade n. 38 del 2017;

a seguito di quanto sopra esposto e in considerazione delle molteplici interpretazioni e assicurazioni rilasciate da numerosi esponenti del Governo e della maggioranza che lo sostiene agli organi di stampa, secondo le quali nessuna penalizzazione sarebbe derivata dall'applicazione del nuovo accordo per i cosiddetti « vecchi frontalieri », sembrerebbe confermata l'interpretazione contenuta nella Risoluzione Ade n. 38 del 2017 —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno chiarire che, in riferimento ai c.d. « Vecchi frontalieri », i cui redditi resteranno quindi soggetti a tassazione imponibile soltanto in Svizzera, resta confermata la definizione, peraltro coincidente con quella prevista dal richiamato articolo 2 dell'accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2023 e oggetto di ratifica con legge n. 83 del 2023, contenuta nella citata risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 38 del 2017, ovvero che i vecchi frontalieri continuano a considerarsi tali in virtù della distanza dal confine svizzero e non dal confine del cantone presso cui prestano attività lavorativa. (5-02013)

\* \* \*

*INTERNO*

*Interrogazione a risposta scritta:*

IEZZI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da quanto riportato dalla stampa locale, il comune di Milano per dodici anni

non avrebbe aggiornato gli oneri di urbanizzazione, la cui funzione è quella di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria;

è noto, infatti, il principio generale vigente nel nostro ordinamento della onerosità del permesso di costruire, introdotto dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successivamente trasfuso nell'articolo 11, comma 2, del 380 del 2001, sicché le ipotesi di riduzione o di esonero sono da ritenere tassative e di stretta interpretazione, proprio in quanto derogatorie rispetto a tale regola generale;

il potere di determinazione del costo di costruzione è attribuito alle regioni che vi provvedono « periodicamente » (articolo 16, comma 9), con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 457 del 1978;

l'articolo 44, comma 1, della legge regionale della regione Lombardia n. 12 del 2015 stabilisce che « gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali »;

l'amministrazione comunale di Milano avrebbe quindi omesso di aggiornarli per almeno quattro volte tra gennaio 2011 e dicembre 2022, limitandosi agli aggiornamenti su base Istat;

da quanto appreso dall'interrogante sarebbe anche stato presentato, sul punto, un esposto alla Corte dei conti, lamentando che solo a maggio 2023 sarebbe stata approvata una delibera di aggiornamento, mentre quella precedente risaliva addirittura al 2007;

il programma delle opere pubbliche e il piano dei servizi, continuamente aggiornati,

possono modificare i bisogni dei cittadini, come nel caso in cui una zona viva una particolare espansione e sviluppo. E quindi il fabbisogno di oneri di urbanizzazione può aumentare di molto, al di là e oltre l'indice Istat;

il mancato aggiornamento è stato evidentemente conseguenza di una scelta di politica economica ma le esigenze di politica economica non possono o, nel caso nel comune di Milano, non dovrebbero prevalere sull'obbligo di legge;

è indubbio che la competenza nello stabilire l'onere degli importi, le modifiche e gli adeguamenti spettano al consiglio comunale, trattandosi di atti di competenza del supremo organo di indirizzo politico dell'ente —:

se, considerato quanto esposto nelle premesse, il Governo non ritenga opportuno valutare la sussistenza dei presupposti per promuovere un'iniziativa ispettiva tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, nonché per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 70 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4-02344)

\* \* \*

#### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

*Interrogazione a risposta scritta:*

BONELLI. — *Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 476843 del 13 settembre 2023 è stato conferito l'incarico di Capo di gabinetto, a decorrere dal 18 settembre 2023 e fino alla scadenza con mandato governativo, al dottor Borriello Raffaele, non appartenente ai ruoli del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

il dottor Borriello in precedenza ha ricoperto l'incarico di direttore generale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) dal quale si è dimesso il 30 dicembre 2020, per assumere il 15 gennaio 2021 l'incarico di capo dell'area legislativa e relazioni istituzionali dell'organizzazione degli imprenditori agricoli Coldiretti;

la norma sulle *revolving doors*, di cui all'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che « I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restrizione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. »;

il dottor Borriello non avrebbe potuto quindi essere assunto da Coldiretti prima di tre anni dalla cessazione del suo rapporto di lavoro con un ente pubblico economico come Ismea;

l'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, « Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 40 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 », dispone che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico, ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministra-

zione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale o locale;

come si apprende da organi di stampa, a breve si attende la definizione da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'ultima graduatoria provvisoria per erogare 690 milioni di euro di contributi per i cosiddetti « contratti di filiera », progetti che mettono insieme tutti gli attori della filiera produttiva, diversi dei quali ammessi a finanziamento avrebbero come soggetti proponenti dirigenti di Coldiretti;

al fine di prevenire la corruzione, di rispettare il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità e buon andamento, che impone ai pubblici dipendenti l'esclusività del servizio a favore dell'amministrazione pubblica, sono previste precise misure di trasparenza, che nel caso del dottor Borriello non sembrano in passato essere state rispettate e il fenomeno rischia di ripetersi —:

se l'incarico di Capo di gabinetto, conferito al dottor Raffaele Borriello, sia stato conferito in conformità al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, se il ruolo ricoperto dal dottor Raffaele Borriello non configuri un possibile sostanziale conflitto d'interessi e quali iniziative di competenza si intendano adottare, anche per il tramite dei servizi ispettivi di finanza pubblica e dell'Ispettorato della funzione pubblica, per verificare se il dottor Borriello abbia percepito compensi in violazione della norma in materia del c.d. *revolving doors*. (4-02346)

\* \* \*

SALUTE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

VIETRI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

sta facendo discutere la proposta di alcuni assessori regionali di far seguire gli

interventi in sala operatoria da anestesisti-rianimatori ancora in formazione, con tutto ciò che ne concerne in termini di sicurezza;

come stigmatizzato dal presidente Siaarti, « Non abbiamo mai ritenuto una soluzione quella di coprire la carenza di anestesisti-rianimatori con medici a gettone, ma comunque specialisti, non solo perché ciò crea una disparità di trattamento economico che favorisce la migrazione verso il privato e una "concorrenza sleale" nei confronti di chi lavorava nel pubblico, ma anche e soprattutto perché avere colleghi a ore non può assicurare continuità alla assistenza perioperatoria e quindi non garantisce "sicurezza" ai nostri pazienti »;

se è vero che gli specializzandi al quarto e quinto anno di corso sono inseriti nelle strutture ospedaliere con contratti di lavoro a tempo determinato mentre proseguono la loro formazione e, peraltro, con un accompagnamento e tutoraggio, è altrettanto vero che questo nulla ha a che fare con la scelta di sostituire lo specialista anestesista-rianimatore, dando allo specializzando autonomia in sala operatoria, proprio dove la improvvisa insorgenza delle complicanze anche chirurgiche richiede il massimo della esperienza e della competenza;

anche all'ospedale di Nocera Inferiore, lo specializzando viene « utilizzato » con turni in autonomia senza affiancamento di un *tutor* supervisore, come segnala l'Aaroi, che ha presentato due diffide alla Asl, posto che tale situazione rappresenta un pericolo per i pazienti, ma anche una mancata tutela per i medici del reparto e per lo stesso giovane specializzando;

in una nota protocollo n. 92 del 2022 indirizzata a tutte le Asl della regione Campania, il presidente Aaroi-Emac, dottor Galano, invitava i direttori sanitari « a voler verificare, laddove presenti Medici in Formazione Specialistica in Anestesia e Rianimazione, assunti a tempo determinato, le modalità di utilizzo degli stessi, e di volersi adeguare a quanto previsto dalla normativa vigente qualora ciò non sia stato fatto o sia stato fatto solo parzialmente »;

in particolare, le recenti procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di dirigenti Medici in anestesia e rianimazione nell'ambito delle strutture del Ssn, come risposta alle gravi carenze di specialisti, sarebbero state estese anche ai medici in formazione specialistica, iscritti a partire dal terzo anno del corso di specializzazione in anestesia e rianimazione;

in una più recente nota, il dottor Galano denunciava il persistente utilizzo degli specializzandi in via autonoma nei turni di servizio, a prescindere da tutoraggio e supervisione di anestesista strutturato, in gravissima violazione di legge, diffidando l'Asl di Salerno, « a procedere all'immediata modifica dei turni assicurando: un utilizzo in attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato; la predisposizione di un protocollo di tutoraggio nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse; la nomina di *tutor* chiamato all'affiancamento svolto rispettivamente dai dirigenti medici, della struttura nominati dalla scuola di specializzazione;

l'astensione da qualsivoglia utilizzo in via autonoma nei turni di servizio e in attività di refertazione da parte dello specializzando in Anestesia e Rianimazione » -:

considerata la gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere al fine di ribadire il divieto assoluto di impiegare giovani medici specializzandi in autonomia nelle sale operatorie per sopperire alla carenza di anestesisti. (5-02011)

## UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

nel 2023 è stato introdotto il sistema Tolc Med, che consente agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di effettuare il *test online* per l'ingresso alle facoltà di medicina e che prevedeva due prove, una ad aprile e l'altra a luglio, al posto del *test* unico;

al suddetto *test* potevano accedere anche gli studenti del quarto anno delle superiori, che hanno potuto sostenere le due prove nel 2023 e poi nel 2024 e per l'ingresso a medicina dopo la maturità si sarebbe tenuto conto del punteggio migliore;

come previsto dalla normativa, circa 23.000 studenti al quarto anno della scuola superiore, nel 2023, hanno sostenuto nella sessione di aprile e/o di luglio il Tolc Med per l'accesso alla facoltà di medicina, 4.000 circa dei quali hanno ottenuto risultati utili all'ammissione alle facoltà di medicina; l'introduzione del Tolc, come sistema di selezione dell'accesso a medicina, aveva l'obiettivo di garantire una maggiore flessibilità nelle prove e, per i ragazzi cosiddetti « quartini », un sereno quinto anno dedicato allo studio, in vista dell'esame di Stato; la sentenza n. 863 del Tar Lazio del gennaio 2024, nella quale non si fa esplicita menzione di questi studenti di quarta che sono, comunque, soggetti diversi dai ricorrenti, ha annullato i provvedimenti di attuazione del Tolc Med quali tipologie di prove utili per l'inserimento in graduatoria (decreto ministeriale n. 1107 del 2022 e decreto direttoriale n. 1925 del 2022 e i successivi bandi delle università);

la decisione del Tar Lazio sta determinando incertezza e, a parere dell'interrogante, anche una lesione dei diritti delle migliaia di ragazzi, cosiddetti « quartini » che, lo scorso anno, hanno sacrificato tempo, risorse economiche, energie per il superamento del Tolc Med;

questi giovani hanno dimostrato competenza e serietà, con la legittima aspettativa, prevista a norma di legge, di conservare il loro punteggio per l'iscrizione nella graduatoria per l'anno accademico 2024/25, sacrificando così altre scelte e opportunità, come esperienze lavorative o formative o perdendo la possibilità di intraprendere l'*iter* di iscrizione presso atenei privati e/o esteri;

la succitata sentenza salvaguarda l'immatricolazione di numerosi studenti del quinto anno 2023 che sono entrati alla facoltà di medicina con i punteggi acquisiti mediante lo stesso concorso, poi dichiarato illegittimo, generando, ad avviso dell'interrogante, una grave disparità di trattamento;

inoltre, le annunciate nuove modalità di esecuzione del Test/Tolc con banca dati aperta darebbero luogo a punteggi difforni da quelli precedenti e ciò li renderebbe non comparabili né assimilabili a quelli già ottenuti;

a parere dell'interrogante appare necessario e urgente un intervento della Ministra interrogata affinché individui le dovute misure correttive affinché i risultati maturati a seguito dei notevoli sacrifici di tanti studenti di quarta siano tutelati e convalidati, ripristinando, attraverso il prossimo decreto di ammissione alla facoltà di medicina 2024, l'equità di trattamento dovuta a questi giovani che hanno partecipato al concorso;

all'interrogante appare fondamentale proteggere gli sforzi degli studenti che con dedizione si sono preparati per diventare i pilastri della sanità pubblica e che con sacrifici e studio hanno anticipato il *test* di ammissione e appare altresì ingiusto che chi ha superato un concorso secondo le norme di legge venga poi escluso-:

quali iniziative intenda assumere affinché nella definizione delle modalità di svolgimento dei prossimi *test* di ingresso alle facoltà di medicina si tenga conto dei punteggi conseguiti nei *test* effettuati nel corso dell'anno 2023 dagli studenti e dalle studentesse che frequentavano il quarto anno delle scuole superiori, come è stata salvaguardata l'immatricolazione degli studenti del quinto anno del 2023, affinché i loro sforzi non siano vanificati. (4-02347)

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*19ALB0076450\*